REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1971

relativo alla non applicazione del regime dei titoli di importazione dei concentrati di pomodoro in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro (4), ha stabilito un regime di titoli di importazione dei concentrati di pomodoro ; che tuttavia l'articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento precisa che il titolo d'importazione non è richiesto per le importazioni provenienti dai paesi terzi che sono disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti provenienti dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore a un livello minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico ;

considerando che il governo spagnolo, il governo della repubblica portoghese e il governo del Regno del Marocco si sono dichiarati disposti a fornire questa garanzia per le esportazioni di concentrati di pomodoro verso la Comunità a decorrere dal 9 agosto 1971 e a prendere le disposizioni necessarie a tale scopo ; che, conseguentemente, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1558/71 si applicano alle importazioni in provenienza da detti paesi terzi ;

considerando che è opportuno precisare che le quantità importate in provenienza dai paesi terzi suindicati come pure quelle importate in provenienza dalla Grecia non devono essere prese in considerazione per la determinazione delle quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1558/71.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il titolo di importazione previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1558/71 non è richiesto per le importazioni dei concentrati di pomodoro provenienti dai paesi terzi qui appresso indicati :

1. Spagna,
2. Portogallo,
3. Marocco.

Articolo 2

Ai fini della determinazione della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1558/71, non si tiene conto né delle importazioni in provenienza dai paesi terzi menzionati all'articolo 1 del presente regolamento, né delle importazioni in provenienza dalla Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.